



### ERRATA CORRIGE

Con riferimento al C.U. 41/PR4 del 14.02.2024 preso atto del supplemento dell'Arbitro, nel quale riferisce di aver ammonito l'Allenatore PASQUALE D'INVERNO (CASERTANA) e non l'Allenatore MASSARO FRANCESCO (CASERTANA), si intenda revocata la sanzione dell'ammonizione a carico di MASSARO FRANCESCO (AMMONIZIONE CON DIFFIDA - IV INFR) e inflitta la sanzione dell'ammonizione a PASQUALE D'INVERNO (I INFR alla data del C.U. 41/PR4 del 14.02.2024).

IL GIUDICE SPORTIVO

Avv. Cosimo Taiuti



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 21 Febbraio 2024

IL PRESIDENTE

Matteo Marani